

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Piazza Maggiotti, 1 – C.A.P. 28010 – c.f. 00288390032

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA AL CONTO DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019

Approvata con delibera n. 20 del 04/06/2020

Organo deliberante

Giunta Comunale

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA AL CONTO DI BILANCIO

PER L'ESERCIZIO 2019

La giunta comunale porta all'attenzione del consiglio la presente relazione, documento che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Dato atto che:

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell'anno successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili".
- l'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

- L'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 232 del decreto legislativo numero 267/2000 ha adottato il sistema di contabilità semplificata con la tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori, il conto del patrimonio;

- Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali di bilancio ;
- Il bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato approvato con deliberazione consiliare numero 6 del 07 Marzo 2019, esecutiva a sensi di legge;
- È stato presentato nei termini di legge il rendiconto della gestione di cassa da parte della Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Novara Ag.di Cavaglio d'Agogna – Gruppo Banco Popolare;
- Si è provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo numero 267/2000;

Il conto del bilancio per l'anno 2019 presenta le seguenti risultanze:

GESTIONE FINANZIARIA

Fondo di cassa al 1.1.2019	€	163.018,32
Riscossioni	€	513.065,88
Pagamenti	€	460.144,79
Fondo cassa al 31.12.2019	€	215.939,41
Residui Attivi	€	129.784,83
Residui Passivi	€	111.204,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	234.520,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€	50.000,00
AVANZO DISPONIBILE	€.	184.520,09

di cui:

Vincolato e/o accantonato	€	9.213,95
Disponibile	€	175.306,14

Analisi della composizione del risultato di amministrazione

- Quote accantonate

Nel conto del bilancio di dell'esercizio 2019, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

Descrizione		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	€.	8.536,62
Fondo rischi contenzioso		
Fondo passività potenziali		
Fondo indennità fine mandato del sindaco	€.	677,33

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate dei titoli I,II e III accertate in conto competenza ammontano a €. 354.503,85 e sono costituite da:

Entrate tributarie	€	268.596,59
Trasferimenti statali e regionali	€	37.163,18
Entrate extratributarie	€	48.744,08

I tributi comunali di maggior rilevanza presentano le seguenti risultanze:

I.M.U.	€	59.701,36
IMU da attività di accertamento	€	8.681,81
Fondo di solidarietà comunale	€	107.485,55
TARI	€	57.385,27
TARI da attività di accertamento	€	2.254,62
Addizionale comunale IRPEF	€	30.000,00
TASI	€	2.473,00

Le entrate accertate in titolo IV ammontano ad € 468,00 e sono costituite da:

Contributo regionale per ripristino alveo e difese spondali torrente Agogna – D.G.R. 36-7661 del 05/10/2018	€.	320.000,00 Riaccertate nel 2020
Contributo per realizz.investim.messa in sic.strade-Sistemazione Via Cavaglio- Art.1 c.107 L.145/2018	€.	40.000,00
Contributo per efficientamento energetico-D.M.14/05/2019 ai sensi art.30.comma1 D.L.34/2019- Lavori sede Municipale	€.	50.000,00
Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	€.	74.422,00
Contributo per monetizzazione aree standard	€.	5.586,00
Concessioni cimiteriali	€	0,00

Le entrate accertate in Titolo V ammontano ad € zero, in quanto non è stata attivata l'anticipazione di tesoreria.

E' stata applicata la quota accantonata dall'avanzo di amministrazione risultante del rendiconto 2018 per il finanziamento della liquidazione dell'indennità di fine mandato al Sindaco 2014/2019 per €. 5.325,33;

Sono stati accertati residui attivi da riportare per € 9.242,22 derivanti da esercizi precedente e per €.120.542,61 della competenza, per un totale di €. 129.784,83.

ANALISI DELLE SPESE

Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell'anno 2019 ammontano ad euro €. 334.241,30.

Per quanto riguarda l'incidenza delle maggiori spese, secondo la loro classificazione, si può rilevare quanto segue:

Spese per il personale al netto di IRAP e convenzione segreteria	€	133.454,13
Spese per acquisto di beni e servizi	€	129.458,78
Spese per trasferimenti compresa convenzione di segreteria	€	43.513,61
Spese per interessi passivi	€	3.770,61

Sono state impegnate in conto capitale spese per € 83.278,79

Per quanto riguarda l'incidenza delle maggiori spese, secondo la loro classificazione, si può rilevare quanto segue:

Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	€	81.977,05
Altre spese in conto capitale	€	1.301,74

Le spese per rimborso di prestiti ammontano complessivamente ad € 31.652,89 e precisamente:

per anticipazioni di cassa	€	0,00
per quota capitale dei mutui	€	31.652,89

Sono stati determinati residui passivi per € 10.052,52 derivanti da esercizi precedenti e per €. 101.151,63 della competenza, per un totale di €. 111.204,15.

Le partite di giro pareggiano nell'importo di € 67.471,30.

Costituzione Fondo Pluriennale Vincolato

- Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario

Secondo il medesimo principio contabile, prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.

Ad esempio, nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 19 in data 28/05/2020, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, sono stati reimputati residui passivi non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio per i quali, non essendovi correlazione con le entrate, è stato costituito il fondo pluriennale vincolato di spesa:

Impegni assunti in competenza dell'esercizio 2019

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Imputazione 2020	Imputazione 2021	Imputazione 2022 e succ.
20110101	371	Lavori efficientamento energetico sede municipale	43.651,67		
20110101	323	Inc.prof.direz.lavori efficientam.en erg.sede municipale	6.348,33		
			50.000,00	-	-
TOTALE					50.000,00
<i>di cui: PARTE CORRENTE</i>					
<i>di cui: PARTE CAPITALE</i>					50000

ANALISI DEI SERVIZI PRODUTTIVI ED A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizi produttivi

Servizio	Impegni / €	Accertamenti / €
Nettezza urbana	35.246,52	57.385,27
...	,00	,00

Servizi a domanda individuale

Servizio	Impegni €	Accertamenti €	Copertura %
Mensa	,00	,00	,00 %
Illuminazione votiva	2.816,36	2.746,00	97,50%
TOTALE	2.816,36	2.746,00	97,50%

- LA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

NOTA BENE: Con il rendiconto 2019 i Comuni con meno di 5.000 abitanti possono decidere di adottare o meno la contabilità economico-patrimoniale, come disposto dall'art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gli enti che si avvalgono di questa facoltà allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta con modalità semplificate, individuate con D.M. 11 novembre 2019 (si vedano gli allegati al rendiconto).

Facoltà di cui questo Ente si è avvalso.

LA GESTIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il patrimonio netto dell'ente (art. 230, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.

Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il principio di cui all'allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011.

L'art. 2 del d.lgs. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema integrato la contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria che resta il sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale dell'ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto.

Il conto del patrimonio redatto secondo quanto previsto dall'articolo 230 del decreto legislativo numero 267/2000, evidenzia un **patrimonio netto di € 985.840,07**, come si evince dai prospetti allegati al Rendiconto.

– DISCIPLINA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

11.1 - Il quadro normativo

L'art. 1, cc. 819, 820 e 824, L. n. 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, anche per i comuni dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);

- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali.

Poiché, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per la cui trasmissione è stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto

all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, si rammenta che il comma 902 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, previsti dall'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno.

Il comma 903, inoltre, modificando il citato articolo 161 del TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno - nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, non già presenti in BDAP - possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso Ministero.

I dati delle certificazioni così ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento alla BDAP.

Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto, tra gli altri, per l'approvazione del rendiconto i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale.

Il comma 904, infine, nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

Con delibera del C.C. n. 30 del 18/12/2019 l'Ente ha provveduto (entro il 31.12.2019), all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione [*anche se negativo*] è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 20/02/2020;
- attraverso comunicazione sull'applicativo della della Corte dei Conti – ConTe – eseguita in data 27/02/2020

Cavaglietto, lì 27 Maggio 2020

Il Sindaco

Lanaro Arch.Laura

Il Responsabile del Servizio Finanz.

Lorella Casulini

Il Segretario Comunale

Lorenzi dott.Dorella